

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
GEORGIA SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E SCIENZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Georgia qui di seguito denominate Parti, desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e i loro popoli, convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia, possa contribuire ad una migliore conoscenza reciproca e alla comprensione tra i due popoli, hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione universitaria tra i due Paesi, mediante l'intensificazione di accordi interuniversitari, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie concluse e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ART. 2

Per sviluppare le relazioni tra i due Paesi in materia di istruzione le Parti:

- incoraggeranno e favoriranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi tra individui, istituzioni e organizzazioni nel campo dell'istruzione nei due paesi;
- incoraggeranno e favoriranno lo studio della lingua e della letteratura reciproche, in particolare attraverso le attività di corsi, lettori e cattedre;
- incoraggeranno e favoriranno la collaborazione e gli scambi sui metodi, sui materiali didattici e sui programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ART. 3

Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario.

ART. 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, fiere del libro, simposi e attività simili.

Le Parti si scambieranno mostre di alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ART. 5

Le Parti realizzeranno la cooperazione nel campo della ricerca scientifica.

A tal fine Esse incoraggeranno:

- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, programmate anticipatamente.

ART 6

Ciascuna delle Parti incoraggerà l'insediamento e le attività sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte - quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche.

ART. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta tra i rispettivi organi di stampa e radio televisivi.

ART. 8

Le Parti collaboreranno in stretto contatto per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ART. 9

Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, e l'organizzazione di simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno l'attività delle missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

ART. 10

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ART. 11

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ART. 12

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e istituzioni museali dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

ART. 13

Al fine di dare applicazione al presente accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione mista con il compito di esaminare lo sviluppo nel campo della cooperazione culturale e di redigere Programmi esecutivi pluriennali.

La Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ART. 14

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali dalle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione delle notifiche di ratifica.

ART. 15

Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Rino Yamus

Per il Governo della Georgia

11.31/97